

Nota Pacchetto Circular Economy

17 Settembre 2020 – versione 1.0

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti Decreti che recepiscono le Direttive Europee facenti parte del “Pacchetto Economia Circolare”, adottato dall’Unione Europea a luglio del 2018.

- D.Lgs. 116/2020: Rifiuti e gli imballaggi
- D.Lgs. 118/2020: Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) e Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
- D.Lgs. 119/2020: Veicoli fuori uso

L’obiettivo del “Pacchetto Economia Circolare” è:

- ✓ Rafforzare il sistema di responsabilità estesa del produttore di beni;
- ✓ Enfatizzare l’importanza della prevenzione della produzione di rifiuti;
- ✓ Definire nuove filiere per il recupero di particolari categorie di rifiuti residui di costruzioni e demolizioni, organici e tessili;
- ✓ Aumentare progressivamente il riciclo dei rifiuti urbani al 65% e diminuire l’uso delle discariche a meno del 10% entro il 2035.

I Decreti, che entreranno in vigore tra il 26 ed il 27 settembre 2020, recepiscono le tre normative europee Dir. 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851 in materia di rifiuti da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.

Manca infine ancora la pubblicazione del quarto Decreto Legislativo che attuerà la direttiva relativa alle discariche di rifiuti.

1 - D.Lgs. 116/2020: Rifiuti e gli imballaggi

Per quanto riguarda i Rifiuti e gli imballaggi ed i conseguenti rifiuti di imballaggio, il nuovo Decreto Legislativo 116/2020 modifica la parte corrispondente del Codice ambientale (d.Lgs 152/2006).

L’aggiornamento si focalizza sulla volontà di riformare il sistema di **Responsabilità Estesa del Produttore** (EPR) e rafforzare il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e della loro dispersione in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare.

Il DL.vo opera numerosi e importanti modifiche alla parte IV del TUA. Tra le novità, il decreto:

- riforma la disciplina della **responsabilità estesa del produttore** (c.d. EPR) individuando e circoscrivendo specificamente responsabilità, compiti e ruoli. La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”. Viene istituito un “**Registro nazionale dei produttori**” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di EPR.

Si stabilisce che i produttori corrispondano un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;

- rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con misure relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
- introduce nuove definizioni (Art 183), tra cui quella di "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione" e modifica altre definizioni già esistenti, tra cui quella di "gestione dei rifiuti" e "deposito temporaneo prima della raccolta";
- Prevede che MATTM, MiPAAF e Regioni incentivino in via prioritaria il riciclaggio dei rifiuti organici rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici;
- introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi e di bonifica dei siti inquinati;
- stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all'iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi;
- riscrive la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'art. 6 del D.L. 135/2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RenTRI**), con la precisazione che fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi continuano ad applicarsi i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, ex Dm n. 145 e n. 148 del 1998;
- Modifica i seguenti allegati alla parte IV del D.Lgs 156/2006
 - ✓ allegato C (Elenco Operazioni di recupero dei rifiuti)
 - ✓ allegato D (Definizione rifiuti – Classificazione di Rifiuto Pericoloso – Elenco Codici CER)
 - ✓ allegato E (Obiettivi nazionali di recupero e riciclaggio 2025 e 2030 – Definizione di Imballaggio – Requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi)
 - ✓ allegato I (assimilabilità dei rifiuti presso centri di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)
- Introduce i seguenti allegati alla parte IV del D.Lgs 156/2006
 - ✓ Allegato L-ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare la gerarchia dei rifiuti)
 - ✓ Allegato L-quater (elenco dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani)
 - ✓ Allegato L-quinques (elenco delle attività che producono rifiuti assimilabili agli urbani)

2 - D.Lgs. 118/2020: Rifiuti di Pile ed Accumulatori e Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Per quanto riguarda i Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) ed i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), il nuovo Decreto Legislativo 118/2020 modifica rispettivamente il D.Lgs. 188/2008 ed il D.Lgs. 49/2014.

Il nuovo Decreto, che attua due delle Direttive UE facenti parte del cosiddetto "pacchetto circular economy", fornisce, nello specifico, nuove disposizioni in tema di comunicazione dei dati e dispone nuove regole in tema di RAEE da fotovoltaico.

La nuova normativa prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetta, annualmente e non più ogni tre anni, alla Commissione Europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (**AEE**) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) raccolti separatamente ed esportati ed informazioni riguardanti la raccolta ed il riciclo dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il nuovo Art. 24 -bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico) prevede, al comma 1, che Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato.

3 - D.Lgs. 119/2020: Veicoli fuori uso

Il nuovo Decreto Legislativo 119/2020 si pone l'obiettivo di promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo alle parti non riciclabili. Inoltre, intende rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

Attraverso l'introduzione del comma 1-bis, il provvedimento chiarisce che il veicolo accettato dal concessionario, con i documenti necessari alla radiazione dal PRA, deve essere gestito in regime di "deposito temporaneo" ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta.

Viene modificato l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 209/2003. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere ora effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche in caso in cui lo stesso veicolo non sia stato ancora cancellato dal PRA.

Viene inoltre modificato l'art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003. Viene così introdotto l'obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso del centro di raccolta.